

## SCHEDA DEL PROCESSO

*post riforma Cartabia*

R.G. n. \_\_\_\_\_

Causa civile promossa da \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

nei confronti di \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

## OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

### **V**ERIFICHE PRELIMINARI *EX ART. 171-BIS C.P.C.*

- ✓ Procura alle liti;
- ✓ Verifica dei presupposti per la pronuncia dei provvedimenti relativi a:
  - integrazione del contraddittorio per litisconsorte necessario pretermesso (art. 102, c. 2, c.p.c.);
  - intervento per ordine del giudice di un terzo al quale la causa è comune (art. 107 c.p.c.);
  - nullità dell'atto di citazione per vizi della *vocatio in ius* (art. 164, cc. 2-3, c.p.c.);
  - nullità dell'atto di citazione per vizi dell'*edictio actionis* (art. 164, cc. 5-6, c.p.c.);
  - nullità della domanda riconvenzionale (art. 167, c. 2, c.p.c.);
  - contumacia della parte non costituitasi nel termine *ex art.* 166 c.p.c. (art. 171, c. 3, c.p.c.);
  - difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione (art. 182 c.p.c.);
  - spostamento prima udienza per citazione del terzo chiamato (art. 269, c. 2, c.p.c.);
  - rinnovazione della citazione in caso di contumacia del convenuto e nullità nella notificazione della citazione (art. 291 c.p.c.);

**Commented [D1]:** • Verificare la presenza nel fascicolo di parte della procura alle liti (art. 83 c.p.c.).

• Verificare il rispetto dei requisiti di forma (conferimento con atto pubblico/scrittura privata autenticata).  
La procura speciale può anche essere apposta in calce o a margine di alcuni atti di parte (cfr. art. 83, c. 3, c.p.c.); in questi casi verificare che la sottoscrizione della procura sia autenticata dal difensore.

• In caso di procura speciale, verificare che la stessa sia valida, ovvero conferita, per il grado di giudizio in cui pende la causa.

• In assenza di procura, verificare che ricorrano le condizioni in cui la parte può stare in giudizio personalmente:  
- davanti al GdP per controversie di valore inferiore a 1.100 euro (artt. 82 e 317 c.p.c.);  
- la parte o il suo legale rappresentante è un avvocato iscritto all'albo (art. 86 c.p.c.);  
- controversie in materia di lavoro, di valore inferiore a 129,11 euro (art. 417 c.p.c.);  
- controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 c.p.c.).

**Commented [UniGe2]:** Per la regolarità della *vocatio in ius* dell'atto di citazione, verificare che:

- l'atto di citazione contenga le indicazioni di cui all'art. 163, c. 1, nn. 1)-2), 6) c.p.c., nonché l'avvertimento di cui al n. 7).
- il termine a comparire assegnato al convenuto non sia inferiore a 120 gg. (liberi), se il luogo della notificazione si trova in Italia, a 150 gg. liberi, se il luogo si trova all'estero.

**Commented [UniGe3]:** • Per la costituzione dell'*attore* (art. 165 c.p.c.), verificare:

- il rispetto del termine di 10 gg., decorrenti dalla data di notificazione della citazione al convenuto;
- il deposito della nota di iscrizione a ruolo;
- la completezza del fascicolo di parte (che deve contenere originale citazione; procura e documenti allegati).

• Per la costituzione del *convenuto* (art. 166 c.p.c.), verificare:

**Commented [UniGe4]:** Per persone *prive della capacità* di stare in giudizio (art. 75 c.p.c.), verificare il corretto conferimento dei poteri di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.

**Commented [UniGe5]:** Per la regolarità della *notificazione* dell'atto di citazione (art. 160 c.p.c.), verificare che:

- la citazione (in originale) sia stata notificata secondo le modalità ed ai soggetti di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.
- non vi sia incertezza assoluta circa la persona cui è stato notificato l'atto di citazione oppure circa la data della notificazione, salvo quanto disposto dagli artt. 156-157 c.p.c.

- notificazione e comunicazione di atti al contumace (art. 292 c.p.c.).

- ✓ Sussistenza delle condizioni di **procedibilità** della domanda;
- ✓ Indicazione dell'eventuale proposta conciliativa formulata dal mediatore;
- ✓ Ricorrenza dei presupposti per disporre il passaggio al rito **semplificato**;

**Commented [D6]:** In particolare, deve essere verificato il preventivo esperimento di:

- **Procedimento di Mediazione (obbligatoria)** - art. 5, d.lgs. 28/2010, nelle controversie in materia di:

- i) condominio;
- ii) diritti reali;
- iii) divisione;
- iv) successioni ereditarie;
- v) patti di famiglia;
- vi) locazione;
- vii) comodato;
- viii) affitto di aziende;
- ix) risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria;
- x) risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
- xi) contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

- **Consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa** - art. 696-bis c.p.c., nelle controversie in materia di:

- (ix) risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria, in alternativa alla mediazione obbligatoria (cfr. art. 8, l. 24/2017).

- **Procedura di negoziazione assistita** - art. 3, d.lgs.

- 132/2014, in caso di:
  - i) controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  - ii) domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro, al di fuori delle ipotesi in cui opera la mediazione obbligatoria.

**Commented [D7]:** In forza dell'art. 183-bis c.p.c., valutare la complessità della lite e della relativa istruzione probatoria, verificando se ricorrono i presupposti di cui all'art. 281-decies, c. 1, c.p.c., ovvero:

- i) i fatti della causa non sono controversi;
- ii) la domanda è fondata su prova documentale;
- iii) la domanda è di pronta soluzione;
- iv) la domanda richiede un'istruzione non complessa, valutato il numero e la tipologia dei mezzi da assumere.

## CONCLUSIONI

### ➤ PARTE ATTRICE

*N.B. Evidenziare la presenza di eventuale domanda di reconventio reconventionis.*

### ➤ PARTE CONVENUTA

*N.B. Evidenziare la presenza di eventuale domanda riconvenzionale.*

→ *N.B.<sup>1</sup> Inserire anche le conclusioni della **parte terza chiamata**, se presente.*

→ *N.B.<sup>2</sup> Nel riportare le conclusioni privilegiare il “**copia-incolla**” dagli atti di parte.*

→ *N.B.<sup>3</sup> Aggiornare le conclusioni, qualora vengano ulteriormente precisate dalle parti nelle **memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.** e nelle note scritte ex art. 189, c.1, n. 1) c.p.c.*

## SINTESI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

- ❖ DESCRIZIONE DEL FATTO SECONDO PARTE ATTRICE
- ❖ PRINCIPALI ELEMENTI DI DIRITTO ADDOTTI DA PARTE ATTRICE

- ❖ DESCRIZIONE DEL FATTO SECONDO PARTE CONVENUTA
- ❖ PRINCIPALI ELEMENTI DI DIRITTO ADDOTTI DA PARTE CONVENUTA

→ N.B.<sup>1</sup> Inserire anche la descrizione del fatto e gli elementi di diritto adottati dalla **parte terza chiamata**, se presente.

→ N.B.<sup>2</sup> Indicare i numeri delle pagine recanti i fatti e le questioni di diritto sintetizzate.

## ISTANZE ISTRUTTORIE (COME INDICATE NELL'ATTO DI CITAZIONE, NELLA COMPARSA DI RISPOSTA E NELLE MEMORIE INTEGRATIVE EX ART. 171-TER C.P.C.)

- MEZZI DI PROVA DEDOTTI DA PARTE ATTRICE
- CONTESTAZIONI DI PARTE CONVENUTA ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI PARTE ATTRICE E PROVE CONTRARIE DEDOTTE

- MEZZI DI PROVA DEDOTTI DA PARTE CONVENUTA
- CONTESTAZIONI DI PARTE ATTRICE ALLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI PARTE CONVENUTA E PROVE CONTRARIE DEDOTTE

→ N.B.<sup>1</sup> Inserire anche le istanze istruttorie della **parte terza chiamata**, se presente.

→ N.B.<sup>2</sup> Aggiungere l'indicazione dei mezzi istruttori eventualmente **disposti d'ufficio dal Giudice (spec. CTU e sue successive fasi di sviluppo)**.